

MODALITA' RELATIVE ALLA TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI ATTINENTI STRUMENTI FINANZIARI - 2025

Con il Regolamento Delegato UE 565/2017 sono state recepite numerose disposizioni dettate dalla Direttiva dell'Unione Europea MiFID II (2014/65/UE - Markets in Financial Instruments Directive). La MiFID II ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa conferma la suddivisione della Clientela in tre tipologie: "Cliente al dettaglio", "Cliente professionale" e "Controparte qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad ottenere un'informazione completa e di garanzia di "best execution".

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La normativa richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "ricezione e trasmissione di ordini" e di "gestione di portafogli" debbano formalizzare e comunicare ai Clienti la propria Strategia di trasmissione degli ordini ai soggetti negozianti, che dovranno garantire la "best execution". Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni.

1 Soggetti negozianti e significato di "best execution" in caso di trasmissione degli ordini

La disciplina europea impone agli intermediari di "adottare tutte le misure sufficienti e mettere in atto meccanismi efficaci" per garantire ai clienti la migliore esecuzione degli ordini (la c.d. "best execution").

Garantire la "best execution" significa che la Banca di Piacenza (di seguito indicata "Banca") deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine impartito dai Clienti (intesi come "Cliente al dettaglio" e "Cliente professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento dei servizi di investimento quali la "ricezione e trasmissione ordini" e la "gestione di portafogli" la Banca agisce in qualità di raccogliitore e trasmettitore di ordini ai soggetti negozianti, che li eseguiranno direttamente. In tal caso, la Banca deve essere in grado di dimostrare, su richiesta del Cliente, che il soggetto negoziante abbia eseguito gli ordini alle migliori condizioni possibili, sulla base dei fattori di esecuzione elencati nella presente sezione, salvo istruzioni specifiche impartite dal Cliente.

La Banca ha selezionato i soggetti negozianti in possesso di esperienza e conoscenza specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

Le principali caratteristiche dei soggetti negozianti di cui la Banca si avvale sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

2 Fattori di esecuzione considerati per la "best execution"

I fattori di esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la "best execution" sono: prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione (che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine), rapidità e probabilità di esecuzione, rapidità e probabilità di regolamento, natura e dimensione dell'ordine, ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

In aggiunta a quanto sopra, qualora vi sia più di una sede concorrente per l'esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, la Direttiva MiFID II dispone che le banche prendano altresì in considerazione: - le commissioni proprie delle medesime banche; e

- i costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

La Banca al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
 - caratteristiche dell'ordine del cliente, anche quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
 - caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto
- Per i Clienti classificati come "Cliente al dettaglio" assume importanza centrale, tra i fattori di esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di

esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali). Tuttavia nella stesura della presente Strategia di trasmissione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà di gestione per l'esecuzione degli ordini su più sistemi di regolamento (settlement) di uno stesso titolo.

Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della "best execution", altri fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di particolarità:

- degli ordini
- degli strumenti finanziari
- dei soggetti negozianti.

In tali casi si dà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di esecuzione, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. La Banca segue tutte le misure sufficienti volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti in funzione dei diversi strumenti finanziari. La Banca nello svolgimento della propria attività di raccolta ordini, affida l'esecuzione ed il rispetto della normativa per il raggiungimento del miglior risultato possibile a primari intermediari del mercato.

L'individuazione delle controparti a cui trasmettere gli ordini per la realizzazione della "best execution" viene effettuata tra quelle in possesso dei seguenti requisiti:

- elevati standard tecnologici e organizzativi;
- adeguati dispositivi di esecuzione;
- significativo numero di sedi di esecuzione raggiunte;
- efficienza nel settlement (schemi di clearing e interruptori di circuito); - comprovata affidabilità, competenza, professionalità e onorabilità.

La Banca sulla base dei fattori suesposti, presi in considerazione secondo rilevanza decrescente ed in considerazione delle verifiche effettuate sull'attività sin qui svolta nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha selezionato le controparti, di cui ha preventivamente vagliato ed accettato come conformi le relative policy di esecuzione.

Per l'elenco dei soggetti negozianti selezionati, dei relativi strumenti finanziari negoziati nonché dei fattori di esecuzione e dei connessi criteri di esecuzione si rimanda all'Allegato 1.

3 Istruzioni specifiche del Cliente

In caso di conferimento di un ordine con una istruzione specifica, la Banca esegue l'ordine secondo tale istruzione, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nelle proprie Strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applica la propria strategia di trasmissione dell'ordine agli aspetti non coperti dalla specifica istruzione, al fine di conseguire la "best execution".

4 Monitoraggio

La Banca verifica in via continuativa che i soggetti negozianti eseguano gli ordini alle migliori condizioni possibili, in relazione ai fattori di esecuzione comunicati dagli stessi, come in Allegato 1.

5 Processo di aggiornamento ed informativa al Cliente

La Banca revisiona la Strategia di trasmissione, con periodicità almeno annuale ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

La Banca riepiloga e pubblica sul proprio sito, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazione alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato, nell'anno precedente, ordini dei clienti ai fini di esecuzione, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

6 Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di trasmissione l'Allegato 1, che dettaglia i soggetti negozianti selezionati dalla Banca.

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Matr.: Term.:
Dipendenza:

La normativa richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoiazione per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei Clienti" debbano informare i Clienti della propria strategia di esecuzione degli ordini a garanzia della "best execution" e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del Cliente sulla Strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, si forniscono le seguenti informazioni e si richiede consenso esplicito.

1 Significato di "best execution"

Garantire la "best execution" significa che la Banca deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per

ogni ordine impartito dai Clienti (intesi come "Cliente al dettaglio" e "Cliente professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento quali la "negoiazione per conto proprio" - di cui allo specifico Regolamento adottato dalla Banca - la Banca stessa agisce in qualità di soggetto negoziatore, per cui deve analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro classificazione che può variare in funzione delle caratteristiche del Cliente, delle caratteristiche dell'ordine e delle caratteristiche dello strumento finanziario.

La Banca deve eseguire gli ordini sulla base della gerarchia di fattori definita, che consente di ottenere in modo duraturo il "miglior risultato possibile" per il Cliente. Il "miglior risultato possibile" è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati nella sezione 2 e alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione dell'ordine alla strategia di esecuzione della Banca stessa.

Gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca sono elencati nell'Allegato 2 del presente documento.

2 I fattori di esecuzione considerati per la "best execution"

I fattori di esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la "best execution" sono: prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione (che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate

all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine), rapidità e probabilità di esecuzione, rapidità e probabilità di regolamento, natura e dimensione dell'ordine, ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine. La Banca al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine del cliente, anche quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto. Per i Clienti classificati come "Cliente al dettaglio" assume importanza centrale, tra i fattori di esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, costi di regolamento, oneri fiscali).

Tuttavia nella stesura della presente strategia di esecuzione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà per l'esecuzione degli ordini su più sistemi di regolamento di uno stesso titolo. Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della "best execution", altri fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di particolarità:

- degli ordini
- degli strumenti finanziari.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. Nel caso in cui la Banca esegua ordini o decida di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

3 Sedi di esecuzione

La Banca, nello svolgimento dei servizi di "negoiazione per conto proprio" ed "esecuzione di ordini per conto dei Clienti", si identifica quale unica sede di esecuzione e persegue l'obiettivo di assicurare, in modo duraturo, la "best execution", come definita nelle sezioni precedenti.

4 Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Banca accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai Clienti circa l'esecuzione di singoli ordini, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il Cliente.

5 Negoziazione obbligazioni di propria emissione

Le obbligazioni emesse dalla Banca non sono state oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione, né l'emittente agisce in qualità di internalizzatore sistematico.

La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. Tuttavia, si riserva la facoltà di prestare servizio di negoziazione per conto proprio sulla base di prezzi di acquisto e vendita secondo quanto stabilito nel "Regolamento di negoziazione per conto proprio" adottato dalla Banca disponibile presso tutti gli sportelli della stessa sulle postazioni riservate alla clientela, che ne può richiedere gratuitamente copia agli addetti.

Nell'ambito del servizio di consulenza di base non indipendente la Banca applica limiti di concentrazione dei titoli di sua emissione nel portafoglio della clientela diversificati per classe di rischio.

Per tutte le nuove emissioni obbligazionarie la Banca provvederà ad utilizzare una sede di negoziazione multilaterale già con riferimento alla fase di distribuzione (mercato primario).

6 Monitoraggio

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

7 Processo di aggiornamento ed informativa al Cliente

La Banca revisiona la Strategia di esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

La Banca fornisce al Cliente al dettaglio prima dell'esecuzione l'evidenza dei costi totali sostenuti.

La Banca mette a disposizione, senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni con frequenza almeno annuale e, in seguito all'esecuzione di una transazione per conto di un Cliente, comunica a quest'ultimo in quale sede è avvenuta l'esecuzione dell'ordine.

8 Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di esecuzione l'Allegato 2, che elenca gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE AZIONI DELLA BANCA

Le azioni emesse dalla Banca non sono quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) né la stessa assume alcun impegno al riacquisto delle proprie azioni in circolazione.

Con riferimento alle azioni di propria emissione, la Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio, nonché il connesso servizio di esecuzione degli ordini (art. 1, comma 5, lett. a) e b), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Nell'ambito del servizio di negoziazione, fermo restando che la Banca non assume alcun impegno a riacquistare le azioni e che la stessa non è, dunque, obbligata a dare corso alle richieste di vendita formulate dalla Clientela, al fine di garantire un equo e ordinato processo di gestione degli ordini, la Banca ha definito e formalizzato appositi criteri e regole obiettivi di esecuzione degli ordini. Gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita vengono accettati dalla Banca in tutti i giorni lavorativi, per tali intendendo i giorni in cui le dipendenze della Banca rimangono aperte al pubblico, con eccezione delle date di esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita, come successivamente definite. La raccolta degli ordini può, inoltre, essere sospesa in occasione della data di pagamento del dividendo, della chiusura dell'esercizio, del semestre e in caso di eventuali operazioni straordinarie.



**BANCA DI
PIACENZA**
soc. coop. per azioni Via Mazzini 20 - 29121 PIACENZA
www.bancadipiacenza.it

telefono 0523/542111 - Codice ABI 05156/5
Capitale e Riserve al 10/04/2021 € 299.551.274,21
Reg. Imp. PC - Cod. Fisc. e P.IVA n. 00144060332
R.E.A. n. 26942 - Codice SWIFT: BCPG122P
iscritta al n. 4399 dell'Albo delle Banche e
al n. A160793 dell'Albo delle Società Cooperative

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
PBC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it e-mail: info@bancadipiacenza.it

Matr.: Term.:
Dipendenza:

Gli ordini di acquisto vengono eseguiti dalla Banca con frequenza settimanale in ogni giornata di venerdì o, nel caso di giornata festiva, il primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato (data di esecuzione ordini di acquisto). Gli ordini di vendita vengono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese escluso il sabato (data di esecuzione ordini di vendita).

Il regolamento degli ordini, sia di acquisto che di vendita, ha luogo il secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'ordine di riferimento.

Gli ordini di acquisto e di vendita non prevedono un termine di scadenza. Detti ordini decadono, tuttavia, qualora intervenga una modifica del prezzo dell'azione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

La Banca accetta ordini di vendita da parte del singolo cliente (indipendentemente dal numero di rapporti attivi) nel limite massimo di 500 azioni nell'arco temporale di 12 mesi. Tutti gli ordini di vendita presentati dallo stesso cliente nel corso di 12 mesi sono sommati ai fini del rispetto del predetto limite. Non vengono accettati nuovi ordini di vendita fintanto che vi sia un ordine di vendita precedente presentato dal medesimo cliente non eseguito o solo parzialmente eseguito.

In ciascuna data di esecuzione ordini di acquisto, la Banca esegue gli ordini di acquisto nel limite quantitativo dato dal numero di azioni disponibili nel fondo acquisto azioni proprie, secondo un criterio di priorità cronologica, avuto riguardo alla data, all'ora e al minuto di conferimento dell'ordine.

In ciascuna data di esecuzione ordini di vendita la Banca, in ragione del Limite di Capienza Mensile (come di seguito definito), procede:

1) entro il 35% del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita integralmente ineseguiti, nel limite di 100 azioni per singolo cliente, secondo il criterio di priorità cronologica del conferimento dell'ordine; l'eventuale eccedenza di tale quota confluirà nella quota di cui al punto 2);

2) entro il 10% del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita ricevuti nell'anno solare più risalente, nella misura di 100 azioni per singolo cliente secondo priorità cronologica con riguardo alla data di ultima esecuzione parziale dell'ordine, eventualmente effettuando più esecuzioni da 100 azioni ciascuna per lo stesso ordine, fino ad esaurimento della presente quota

3) per la restante parte del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita rimasti parzialmente ineseguiti, presentati successivamente a quelli di cui al punto 2). Ciascuna esecuzione avviene nella misura di 100 azioni per singolo cliente secondo priorità cronologica con riguardo alla data di ultima esecuzione parziale dell'ordine, eventualmente effettuando più esecuzioni da 100 azioni ciascuna per lo stesso ordine, fino a totale esaurimento del Limite di Capienza Mensile.

La Banca provvede a comunicare l'eventuale non esecuzione, parziale o totale, degli ordini di vendita.

Il Limite di Capienza mensile è determinato dalla somma:

- dell'ammontare massimo di Azioni di cui la Banca d'Italia abbia autorizzato l'acquisto da parte della Banca a valere sul fondo acquisto azioni proprie;
- dell'importo riveniente dagli Ordini di Acquisto conferiti dalla clientela eseguiti nel mese di riferimento;
- dell'ammontare riveniente dall'esecuzione da operazioni straordinarie a valere sul fondo acquisto azioni proprie;
- dell'eventuale eccedenza non utilizzata della quota di intervento della Banca riferita alla data di esecuzione ordini di vendita precedente.

Il prezzo di esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita delle azioni è pari al prezzo determinato, in conformità alle previsioni statutarie della Banca, come somma del valore nominale dell'azione e del sovrapprezzo di emissione, deliberato annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca, su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato.

Si ricorda che il Socio può prendere l'iniziativa di vendere le azioni ad un'altra persona, determinandone il relativo controvalore, comunicando alla Banca la modifica della titolarità delle azioni per l'aggiornamento del libro Soci.

ALLEGATO 1

Soggetti negozianti selezionati dalla Banca di Piacenza con indicazione delle categorie di strumenti finanziari

Equita SIM s.p.a.
Via Turati, 9
20121 Milano

Relativamente alle seguenti tipologie di strumenti:

- Azioni
- Covered warrants e certificates

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

CDG

- ETF

- Obbligazioni convertibili

di seguito viene riportato il documento "Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini e sulla strategia di trasmissione degli ordini di Equita SIM s.p.a.", nel quale sono specificati i fattori di esecuzione sulla base dei quali deve essere garantita la "best execution". Nell'esecuzione di un ordine, Equita SIM s.p.a. segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione di seguito elencati, salvo specifiche istruzioni del Cliente, e nel rispetto dei regolamenti dei mercati di esecuzione. I fattori di esecuzione presi in considerazione da Equita SIM s.p.a. nell'esecuzione di un ordine al fine di garantire la "best execution" sono:

- prezzo

- costi

- rapidità e probabilità di esecuzione

- rapidità e probabilità di regolamento

- natura e dimensione dell'ordine

- ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Tra i fattori di esecuzione viene data importanza centrale al corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi (commissioni e spese associate all'esecuzione dell'ordine).

Equita SIM s.p.a. esegue gli ordini dei clienti nelle sedi di esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la "best execution".

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali Equita SIM s.p.a. fa particolare

affidamento in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è disponibile anche sul sito web: www.equitasim.it, ove compariranno anche tutte le modifiche alla lista. Equita SIM s.p.a. si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione, in particolari circostanze, quando sia ritenuto necessario per assicurare la "best execution", tenendo conto di fattori diversi da prezzi e costi di esecuzione, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dalla lista.

Equita SIM s.p.a. non applica commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse sedi di esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, viene effettuata solo al fine di assicurare la "best execution" ai clienti.

La strategia di esecuzione degli ordini di Equita SIM s.p.a. prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in sedi di esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti da Equita SIM s.p.a. in tema di "best execution".

Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, Equita SIM s.p.a., qualora non sia membro di tali sedi di esecuzione, si avvale di broker che vi partecipino, con i quali è stato concluso

un accordo per l'esecuzione degli ordini.

Nell'esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, Equita SIM s.p.a. richiede, ove disponibili, più market quotes ed esegue l'ordine applicando la quotazione che assicura la "best execution".

BANCA AKROS S.p.A.

Viale Eginardo, 29

20149 Milano

Relativamente alle Obbligazioni quotate e non quotate, di seguito viene riportato l'estratto del documento "Informativa sulla strategia di esecuzione degli ordini" di Banca Akros S.p.A., nel quale sono specificati i fattori di esecuzione sulla base dei quali deve essere garantita la "best execution".

Nella selezione delle sedi di esecuzione Banca Akros S.p.A. tiene conto principalmente:

- con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:

- della liquidità

- dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi

- della rapidità di esecuzione

- con riferimento all'individuazione dei market maker:

- del merito creditizio, dell'affidabilità, della professionalità e della quota di mercato

- della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato

- del rapporto tra ordini accettati e ordini ricevuti

- della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva

- della probabilità di regolamento e dei relativi costi



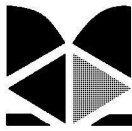
Matr.: Term.:
 Dipendenza:

- della velocità di esecuzione.
 Qualora la Banca non acceda direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, nella selezione dei broker, essa tiene conto:
 - del merito creditizio, dell'affidabilità, della professionalità e della quota di mercato

- del grado di articolazione degli accessi a mercati, ai sistemi ed alle modalità di esecuzione degli ordini
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva
 - dei costi di esecuzione
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi".

ALLEGATO 2: Categorie di strumenti finanziari

<i>Strumenti finanziari</i>	<i>Sede di esecuzione</i>
<i>Obbligazioni emesse dalla Banca di Piacenza</i>	<i>Banca di Piacenza</i>
<i>Pronti contro termine</i>	<i>Banca di Piacenza</i>
<i>Azioni Banca di Piacenza</i>	<i>Banca di Piacenza</i>



**BANCA DI
PIACENZA**

telefono 0523/542111 - Codice ABI 05156/5
Capitale e Riserve al 10/04/2021 € 299.551.274,21
Reg. Imp. PC - Cod. Fisc. e P.IVA n. 00144060332
R.E.A. n. 26942 - Codice SWIFT: BCPG122P
iscritta al n. 4399 dell'Albo delle Banche e
al n. A160793 dell'Albo delle Società Cooperative

soc. coop. per azioni Via Mazzini 20 - 29121 PIACENZA
www.bancadipiacenza.it

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
PBC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it e-mail: info@bancadipiacenza.it

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

CDG

Matr. : Term.:
Dipendenza :

Spett.

**Banca di Piacenza
Dipendenza di**

Premesso che:

- la Direttiva dell'Unione Europea "MiFID" (2004/39/CE) - Markets in Financial Instruments Directive) è stata in parte ripresa nella direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR) richiede, a tutela del Cliente, che gli intermediari informino i clienti circa la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata
- il "Regolamento Intermediari" emanato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare dei clienti sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni,

con la presente, io/noi sottoscritto/i
che:

(CDG) comunico/comunichiamo

- a) ho/abbiamo ricevuto dalla Banca di Piacenza copia del presente documento informativo sulle modalità relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini attinenti strumenti finanziari;
- b) esprimo/esprimiamo il mio/nostro consenso alle modalità come descritte nello stesso documento;
- c) acconsento/acconsentiamo a ricevere eventuali ulteriori informazioni o aggiornamenti al documento in oggetto in formato elettronico;
- d) acconsento/acconsentiamo che gli ordini da me/noi impartiti alla Banca di Piacenza possano essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, come esplicitato nel documento stesso;
- e) sono/siamo consapevole/i che l'esecuzione degli ordini in conformità alle specifiche istruzioni da me/noi impartite può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile".



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

MODALITA' RELATIVE ALLA TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI ATTINENTI STRUMENTI FINANZIARI - 2025

Con il Regolamento Delegato UE 565/2017 sono state recepite numerose disposizioni dettate dalla Direttiva dell'Unione Europea MiFID II (2014/65/UE - Markets in Financial Instruments Directive). La MiFID II ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa conferma la suddivisione della Clientela in tre tipologie: "Cliente al dettaglio", "Cliente professionale" e "Controparte qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad ottenere un'informazione completa e di garanzia di "best execution".

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La normativa richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "ricezione e trasmissione di ordini" e di "gestione di portafogli" debbano formalizzare e comunicare ai Clienti la propria Strategia di trasmissione degli ordini ai soggetti negozianti, che dovranno garantire la "best execution".

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni.

1 Soggetti negozianti e significato di "best execution" in caso di trasmissione degli ordini

La disciplina europea impone agli intermediari di "adottare tutte le misure sufficienti e mettere in atto meccanismi efficaci" per garantire ai clienti la migliore esecuzione degli ordini (la c.d. "best execution").

Garantire la "best execution" significa che la Banca di Piacenza (di seguito indicata "Banca") deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine impartito dai Clienti (intesi come "Cliente al dettaglio" e "Cliente professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento dei servizi di investimento quali la "ricezione e trasmissione ordini" e la "gestione di portafogli" la Banca agisce in qualità di raccogliitore e trasmettitore di ordini ai soggetti negozianti, che li eseguiranno direttamente. In tal caso, la Banca deve essere in grado di dimostrare, su richiesta del Cliente, che il soggetto negoziante abbia eseguito gli ordini alle migliori condizioni possibili, sulla base dei fattori di esecuzione elencati nella presente sezione, salvo istruzioni specifiche impartite dal Cliente.

La Banca ha selezionato i soggetti negozianti in possesso di esperienza e conoscenza specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

Le principali caratteristiche dei soggetti negozianti di cui la Banca si avvale sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 del presente documento.

2 Fattori di esecuzione considerati per la "best execution"

I fattori di esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la "best execution" sono: prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione (che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine), rapidità e probabilità di esecuzione, rapidità e probabilità di regolamento, natura e dimensione dell'ordine, ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

In aggiunta a quanto sopra, qualora vi sia più di una sede concorrente per l'esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, la Direttiva MiFID II dispone che le banche prendano altresì in considerazione: - le commissioni proprie delle medesime banche; e

- i costi per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

La Banca al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
 - caratteristiche dell'ordine del cliente, anche quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
 - caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto
- Per i Clienti classificati come "Cliente al dettaglio" assume importanza centrale, tra i fattori di esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di

esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali). Tuttavia nella stesura della presente Strategia di trasmissione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà di gestione per l'esecuzione degli ordini su più sistemi di regolamento (settlement) di uno stesso titolo.

Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della "best execution", altri fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di particolarità:

- degli ordini
- degli strumenti finanziari
- dei soggetti negozianti.

In tali casi si dà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di esecuzione, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. La Banca segue tutte le misure sufficienti volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti in funzione dei diversi strumenti finanziari. La Banca nello svolgimento della propria attività di raccolta ordini, affida l'esecuzione ed il rispetto della normativa per il raggiungimento del miglior risultato possibile a primari intermediari del mercato.

L'individuazione delle controparti a cui trasmettere gli ordini per la realizzazione della "best execution" viene effettuata tra quelle in possesso dei seguenti requisiti:

- elevati standard tecnologici e organizzativi;
- adeguati dispositivi di esecuzione;
- significativo numero di sedi di esecuzione raggiunte;
- efficienza nel settlement (schemi di clearing e interruptori di circuito); - comprovata affidabilità, competenza, professionalità e onorabilità.

La Banca sulla base dei fattori suesposti, presi in considerazione secondo rilevanza decrescente ed in considerazione delle verifiche effettuate sull'attività sin qui svolta nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha selezionato le controparti, di cui ha preventivamente vagliato ed accettato come conformi le relative policy di esecuzione.

Per l'elenco dei soggetti negozianti selezionati, dei relativi strumenti finanziari negoziati nonché dei fattori di esecuzione e dei connessi criteri di esecuzione si rimanda all'Allegato 1.

3 Istruzioni specifiche del Cliente

In caso di conferimento di un ordine con una istruzione specifica, la Banca esegue l'ordine secondo tale istruzione, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nelle proprie Strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applica la propria strategia di trasmissione dell'ordine agli aspetti non coperti dalla specifica istruzione, al fine di conseguire la "best execution".

4 Monitoraggio

La Banca verifica in via continuativa che i soggetti negozianti eseguano gli ordini alle migliori condizioni possibili, in relazione ai fattori di esecuzione comunicati dagli stessi, come in Allegato 1.

5 Processo di aggiornamento ed informativa al Cliente

La Banca revisiona la Strategia di trasmissione, con periodicità almeno annuale ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

La Banca riepiloga e pubblica sul proprio sito, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazione alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato, nell'anno precedente, ordini dei clienti ai fini di esecuzione, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

6 Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di trasmissione l'Allegato 1, che dettaglia i soggetti negozianti selezionati dalla Banca.

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Matr.: Term.:
 Dipendenza:

La normativa richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoiazione per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei Clienti" debbano informare i Clienti della propria strategia di esecuzione degli ordini a garanzia della "best execution" e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del Cliente sulla Strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, si forniscono le seguenti informazioni e si richiede consenso esplicito.

1 Significato di "best execution"

Garantire la "best execution" significa che la Banca deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per

ogni ordine impartito dai Clienti (intesi come "Cliente al dettaglio" e "Cliente professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento quali la "negoiazione per conto proprio" - di cui allo specifico Regolamento adottato dalla Banca - la Banca stessa agisce in qualità di soggetto negoziatore, per cui deve analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro classificazione che può variare in funzione delle caratteristiche del Cliente, delle caratteristiche dell'ordine e delle caratteristiche dello strumento finanziario.

La Banca deve eseguire gli ordini sulla base della gerarchia di fattori definita, che consente di ottenere in modo duraturo il "miglior risultato possibile" per il Cliente. Il "miglior risultato possibile" è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione, elencati nella sezione 2 e alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del Cliente, la Banca fornisce gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell'esecuzione dell'ordine alla strategia di esecuzione della Banca stessa.

Gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca sono elencati nell'Allegato 2 del presente documento.

2 I fattori di esecuzione considerati per la "best execution"

I fattori di esecuzione presi in considerazione dalla Banca al fine di garantire la "best execution" sono: prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione (che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate

all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine), rapidità e probabilità di esecuzione, rapidità e probabilità di regolamento, natura e dimensione dell'ordine, ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine. La Banca al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine del cliente, anche quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto. Per i Clienti classificati come "Cliente al dettaglio" assume importanza centrale, tra i fattori di esecuzione, il corrispettivo totale (total consideration), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione dell'ordine, costi di regolamento, oneri fiscali).

Tuttavia nella stesura della presente strategia di esecuzione, la Banca ha preso atto delle attuali difficoltà per l'esecuzione degli ordini su più sistemi di regolamento di uno stesso titolo. Per tale ragione, la Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della "best execution", altri fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di particolarità:

- degli ordini
- degli strumenti finanziari.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di regolamento. Nel caso in cui la Banca esegua ordini o decida di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

3 Sedi di esecuzione

La Banca, nello svolgimento dei servizi di "negoiazione per conto proprio" ed "esecuzione di ordini per conto dei Clienti", si identifica quale unica sede di esecuzione e persegue l'obiettivo di assicurare, in modo duraturo, la "best execution", come definita nelle sezioni precedenti.

4 Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Banca accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai Clienti circa l'esecuzione di singoli ordini, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il Cliente.

5 Negoziazione obbligazioni di propria emissione

Le obbligazioni emesse dalla Banca non sono state oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione, né l'emittente agisce in qualità di internalizzatore sistematico.

La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. Tuttavia, si riserva la facoltà di prestare servizio di negoziazione per conto proprio sulla base di prezzi di acquisto e vendita secondo quanto stabilito nel "Regolamento di negoziazione per conto proprio" adottato dalla Banca disponibile presso tutti gli sportelli della stessa sulle postazioni riservate alla clientela, che ne può richiedere gratuitamente copia agli addetti.

Nell'ambito del servizio di consulenza di base non indipendente la Banca applica limiti di concentrazione dei titoli di sua emissione nel portafoglio della clientela diversificati per classe di rischio.

Per tutte le nuove emissioni obbligazionarie la Banca provvederà ad utilizzare una sede di negoziazione multilaterale già con riferimento alla fase di distribuzione (mercato primario).

6 Monitoraggio

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

7 Processo di aggiornamento ed informativa al Cliente

La Banca revisiona la Strategia di esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

La Banca fornisce al Cliente al dettaglio prima dell'esecuzione l'evidenza dei costi totali sostenuti.

La Banca mette a disposizione, senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni con frequenza almeno annuale e, in seguito all'esecuzione di una transazione per conto di un Cliente, comunica a quest'ultimo in quale sede è avvenuta l'esecuzione dell'ordine.

8 Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di esecuzione l'Allegato 2, che elenca gli strumenti finanziari negoziati dalla Banca

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE AZIONI DELLA BANCA

Le azioni emesse dalla Banca non sono quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) né la stessa assume alcun impegno al riacquisto delle proprie azioni in circolazione.

Con riferimento alle azioni di propria emissione, la Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio, nonché il connesso servizio di esecuzione degli ordini (art. 1, comma 5, lett. a) e b), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Nell'ambito del servizio di negoziazione, fermo restando che la Banca non assume alcun impegno a riacquistare le azioni e che la stessa non è, dunque, obbligata a dare corso alle richieste di vendita formulate dalla Clientela, al fine di garantire un equo e ordinato processo di gestione degli ordini, la Banca ha definito e formalizzato appositi criteri e regole obiettivi di esecuzione degli ordini. Gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita vengono accettati dalla Banca in tutti i giorni lavorativi, per tali intendendo i giorni in cui le dipendenze della Banca rimangono aperte al pubblico, con eccezione delle date di esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita, come successivamente definite. La raccolta degli ordini può, inoltre, essere sospesa in occasione della data di pagamento del dividendo, della chiusura dell'esercizio, del semestre e in caso di eventuali operazioni straordinarie.

Matr.: Term.:
Dipendenza:

Gli ordini di acquisto vengono eseguiti dalla Banca con frequenza settimanale in ogni giornata di venerdì o, nel caso di giornata festiva, il primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato (data di esecuzione ordini di acquisto). Gli ordini di vendita vengono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese escluso il sabato (data di esecuzione ordini di vendita).

Il regolamento degli ordini, sia di acquisto che di vendita, ha luogo il secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'ordine di riferimento.

Gli ordini di acquisto e di vendita non prevedono un termine di scadenza. Detti ordini decadono, tuttavia, qualora intervenga una modifica del prezzo dell'azione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

La Banca accetta ordini di vendita da parte del singolo cliente (indipendentemente dal numero di rapporti attivi) nel limite massimo di 500 azioni nell'arco temporale di 12 mesi. Tutti gli ordini di vendita presentati dallo stesso cliente nel corso di 12 mesi sono sommati ai fini del rispetto del predetto limite. Non vengono accettati nuovi ordini di vendita fintanto che vi sia un ordine di vendita precedente presentato dal medesimo cliente non eseguito o solo parzialmente eseguito.

In ciascuna data di esecuzione ordini di acquisto, la Banca esegue gli ordini di acquisto nel limite quantitativo dato dal numero di azioni disponibili nel fondo acquisto azioni proprie, secondo un criterio di priorità cronologica, avuto riguardo alla data, all'ora e al minuto di conferimento dell'ordine.

In ciascuna data di esecuzione ordini di vendita la Banca, in ragione del Limite di Capienza Mensile (come di seguito definito), procede:

1) entro il 35% del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita integralmente ineseguiti, nel limite di 100 azioni per singolo cliente, secondo il criterio di priorità cronologica del conferimento dell'ordine; l'eventuale eccedenza di tale quota confluirà nella quota di cui al punto 2);

2) entro il 10% del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita ricevuti nell'anno solare più risalente, nella misura di 100 azioni per singolo cliente secondo priorità cronologica con riguardo alla data di ultima esecuzione parziale dell'ordine, eventualmente effettuando più esecuzioni da 100 azioni ciascuna per lo stesso ordine, fino ad esaurimento della presente quota

3) per la restante parte del Limite di Capienza Mensile, all'esecuzione degli ordini di vendita rimasti parzialmente ineseguiti, presentati successivamente a quelli di cui al punto 2). Ciascuna esecuzione avviene nella misura di 100 azioni per singolo cliente secondo priorità cronologica con riguardo alla data di ultima esecuzione parziale dell'ordine, eventualmente effettuando più esecuzioni da 100 azioni ciascuna per lo stesso ordine, fino a totale esaurimento del Limite di Capienza Mensile.

La Banca provvede a comunicare l'eventuale non esecuzione, parziale o totale, degli ordini di vendita.

Il Limite di Capienza mensile è determinato dalla somma:

- dell'ammontare massimo di Azioni di cui la Banca d'Italia abbia autorizzato l'acquisto da parte della Banca a valere sul fondo acquisto azioni proprie;
- dell'importo riveniente dagli Ordini di Acquisto conferiti dalla clientela eseguiti nel mese di riferimento;
- dell'ammontare riveniente dall'esecuzione da operazioni straordinarie a valere sul fondo acquisto azioni proprie;
- dell'eventuale eccedenza non utilizzata della quota di intervento della Banca riferita alla data di esecuzione ordini di vendita precedente.

Il prezzo di esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita delle azioni è pari al prezzo determinato, in conformità alle previsioni statutarie della Banca, come somma del valore nominale dell'azione e del sovrapprezzo di emissione, deliberato annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca, su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato.

Si ricorda che il Socio può prendere l'iniziativa di vendere le azioni ad un'altra persona, determinandone il relativo controvalore, comunicando alla Banca la modifica della titolarità delle azioni per l'aggiornamento del libro Soci.

ALLEGATO 1

Soggetti negozianti selezionati dalla Banca di Piacenza con indicazione delle categorie di strumenti finanziari

Equita SIM s.p.a.
Via Turati, 9
20121 Milano

Relativamente alle seguenti tipologie di strumenti:

- Azioni
- Covered warrants e certificates

- ETF

- Obbligazioni convertibili

di seguito viene riportato il documento "Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini e sulla strategia di trasmissione degli ordini di Equita SIM s.p.a.", nel quale sono specificati i fattori di esecuzione sulla base dei quali deve essere garantita la "best execution". Nell'esecuzione di un ordine, Equita SIM s.p.a. segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione di seguito elencati, salvo specifiche istruzioni del Cliente, e nel rispetto dei regolamenti dei mercati di esecuzione. I fattori di esecuzione presi in considerazione da Equita SIM s.p.a. nell'esecuzione di un ordine al fine di garantire la "best execution" sono:

- prezzo
- costi
- rapidità e probabilità di esecuzione
- rapidità e probabilità di regolamento
- natura e dimensione dell'ordine
- ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Tra i fattori di esecuzione viene data importanza centrale al corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi (commissioni e spese associate all'esecuzione dell'ordine).

Equita SIM s.p.a. esegue gli ordini dei clienti nelle sedi di esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la "best execution".

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali Equita SIM s.p.a. fa particolare affidamento in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è disponibile anche sul sito web: www.equitasim.it, ove compariranno anche tutte le modifiche alla lista. Equita SIM s.p.a. si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione, in particolari circostanze, quando sia ritenuto necessario per assicurare la "best execution", tenendo conto di fattori diversi da prezzi e costi di esecuzione, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dalla lista.

Equita SIM s.p.a. non applica commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse sedi di esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, viene effettuata solo al fine di assicurare la "best execution" ai clienti.

La strategia di esecuzione degli ordini di Equita SIM s.p.a. prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in sedi di esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti da Equita SIM s.p.a. in tema di "best execution".

Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, Equita SIM s.p.a., qualora non sia membro di tali sedi di esecuzione, si avvale di broker che vi partecipino, con i quali è stato concluso

un accordo per l'esecuzione degli ordini.

Nell'esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, Equita SIM s.p.a. richiede, ove disponibili, più market quotes ed esegue l'ordine applicando la quotazione che assicura la "best execution".

BANCA AKROS S.p.A.

Viale Eginardo, 29

20149 Milano

Relativamente alle Obbligazioni quotate e non quotate, di seguito viene riportato l'estratto del documento "Informativa sulla strategia di esecuzione degli ordini" di Banca Akros S.p.A., nel quale sono specificati i fattori di esecuzione sulla base dei quali deve essere garantita la "best execution".

Nella selezione delle sedi di esecuzione Banca Akros S.p.A. tiene conto principalmente:

- con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:
 - della liquidità
 - dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi
 - della rapidità di esecuzione
- con riferimento all'individuazione dei market maker:
 - del merito creditizio, dell'affidabilità, della professionalità e della quota di mercato
 - della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato
 - del rapporto tra ordini accettati e ordini ricevuti
 - della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva
 - della probabilità di regolamento e dei relativi costi

Matr. : Term.:

Dipendenza :

- della velocità di esecuzione.

Qualora la Banca non acceda direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, nella selezione dei broker, essa tiene conto:

- del merito creditizio, dell'affidabilità, della professionalità e della quota di mercato

- del grado di articolazione degli accessi a mercati, ai sistemi ed alle modalità di esecuzione degli ordini

- della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva

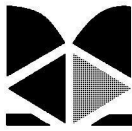
- dei costi di esecuzione

- della probabilità di regolamento e dei relativi costi".

ALLEGATO 2: Categorie di strumenti finanziari

<i>Strumenti finanziari</i>	<i>Sede di esecuzione</i>
<i>Obbligazioni emesse dalla Banca di Piacenza</i>	<i>Banca di Piacenza</i>
<i>Pronti contro termine</i>	<i>Banca di Piacenza</i>
<i>Azioni Banca di Piacenza</i>	<i>Banca di Piacenza</i>





**BANCA DI
PIACENZA**

telefono 0523/542111 - Codice ABI 05156/5
Capitale e Riserve al 10/04/2021 € 299.551.274,21
Reg. Imp. PC - Cod. Fisc. e P.IVA n. 00144060332
R.E.A. n. 26942 - Codice SWIFT: BCPG122P
iscritta al n. 4399 dell'Albo delle Banche e
al n. A160793 dell'Albo delle Società Cooperative

soc. coop. per azioni Via Mazzini 20 - 29121 PIACENZA
www.bancadipiacenza.it

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
PBC: bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it e-mail: info@bancadipiacenza.it

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

CDG

Matr. : Term.:
Dipendenza :

Spett.

Banca di Piacenza
Dipendenza di

Premesso che:

- la Direttiva dell'Unione Europea "MiFID" (2004/39/CE) - Markets in Financial Instruments Directive) è stata in parte ripresa nella direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR) richiede, a tutela del Cliente, che gli intermediari informino i clienti circa la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata

- il "Regolamento Intermediari" emanato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare dei clienti sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni,

con la presente, io/noi sottoscritto/i
che:

(CDG) comunico/comunichiamo

- a) ho/abbiamo ricevuto dalla Banca di Piacenza copia del presente documento informativo sulle modalità relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini attinenti strumenti finanziari;
- b) esprimo/esprimiamo il mio/nostro consenso alle modalità come descritte nello stesso documento;
- c) acconsento/acconsentiamo a ricevere eventuali ulteriori informazioni o aggiornamenti al documento in oggetto in formato elettronico;
- d) acconsento/acconsentiamo che gli ordini da me/noi impartiti alla Banca di Piacenza possano essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione, come esplicitato nel documento stesso;
- e) sono/siamo consapevole/i che l'esecuzione degli ordini in conformità alle specifiche istruzioni da me/noi impartite può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile".



26

Timbro e firma della Banca



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA